

Stagione Sportiva 2016-17

Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Lombardia

**Delibera della Commissione N° 06 / 2016-17
del 10 / 04 / 2017
Ricorrente Soc. PR Moda**



Componenti Commissione : Giuseppe Pedrazzoli, Coordinatore
Scano Lorenzo, Componente
Raciti Domenico, Componente

Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Lombardia

DECISIONE N. 06 - 10-04-2017 -

Collegio Giudicante: Giuseppe Pedrazzoli –Scano Lorenzo – Raciti Domenico

Ha emanato la seguente decisione.

Ricorrente Soc. **Pr Moda**

Uisp Settore Calcio Lodi

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con documento datato 30/03/2017, trasmesso alla segreteria della UISP Calcio Regionale Lombardia il 30-03-2017, tramite e-mail, dalla Soc. ASD **Pr Moda**, del Comitato UISP Lodi attività Calcio, propone a questa Commissione Disciplinare d'Appello della Regione Lombardia, ricorso avverso la decisione assunta per il provvedimento emanato dal Comitato Uisp Calcio Lodi, nei confronti della Società **Pr Moda**, per la gara del Campionato di calcio a 11 serale Over 35, richiedendo il riesame del provvedimento assunto dalla commissione giudicante di I° grado dal comitato Calcio Uisp Lodi, nei confronti della ricorrente per la perdita della gara per 0 a 3.

AVOCAZIONE

Preme ancora una volta sottolineare che questa Corte, ancor prima di entrare nel merito dei fatti, è tenuta a verificare se il reclamo sia stato presentato seguendo tutti i dettami previsti all'art. 71 R.D. che ne disciplina la presentazione pena la non ammissibilità, ciò allo scopo di tutelare gli interessi di tutte le parti in causa.

- Accertato che l'atto è stato presentato nei termini previsti dalla N. G.
- Preso atto che non è stato versato il pagamento della cauzione al ricorso;
- Preso atto dell'istanza del riesame, visionato attentamente la documentazione presentataci;
- Accertato che non è stata prodotta nessuna documentazione, che provi la motivazione del reclamo;

MOTIVAZIONE

Dall'analisi degli atti trasmessi a corredo del ricorso si è constatata la mancanza dei documenti del predetto articolo 71 R. D. Questa Corte, constatata l'assenza dei documenti non ritiene di entrare nel merito dei fatti contestati.

Come citato in premessa, verificate le modalità di presentazione del ricorso della Società A.S.D. **Pr Moda** ed in particolare:

- Visto il contenuto dell' Art. 71 comma j) della Normativa Generale che individua tra i contenuti obbligatori del ricorso, pena la sua inammissibilità, la copia della ricevuta di invio alla parte interessata alla decisione;
- Visto il contenuto dell'art. 76 R.D. della Normativa Generale che stabilisce che copia del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione dello stesso, a mezzo ricettizio, all'Associazione a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art 79 R.D.);
- Visto il carteggio dei contenuti nel ricorso datato 30 Aprile 2017, presentato dalla A.S.D. Pr Moda, in cui viene accertato la mancanza di allegati, nei quali vengano evidenziati gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato, di cui all'art. 71 R. D. paragrafo c);
- Accertato che la ricorrente non ha esibito copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'importo cauzionale, come previsto dall'art. 71 R. D., precisato nell'art. 78 R. D.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare D'Appello Regionale DISPONE

- **Di Rigettare** l'istanza del Ricorso della Società ASD **Pr Moda** per le motivazioni sopra citati, riguardanti gli art. 71 R. D. comma c) – J) – k) della Normativa Generale, che individua la mancanza dei documenti tra i contenuti obbligatori del ricorso, dichiarando lo stesso inammissibile.
- Si dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Attività Calcio Uisp Regionale Lombardia e della Attività Calcio Uisp del comitato di Lodi, per gli adempimenti di cui all'Art. 96 R.D. - lettera a) della N.G. vigente.

Così deciso in Milano, il 10/04/2017

Comm. Disciplinare d'Appello
Uisp Calcio Reg. Lombardia

Giuseppe Pedrazzoli

Scano Lorenzo

Raciti Domenico